

conda richiesta è stata compiuta dal pubblico ministero presso il tribunale di Milano «ulteriore attività investigativa». Vuol dire quindi che la libertà del deputato Previti non ha assolutamente inciso sull'attività investigativa posta in essere dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, tanto è vero che nella seconda richiesta di arresto al GIP di Milano sono state portate, a corredo dell'attività investigativa del pubblico ministero, nuove prove. Ciò vuol dire che il deputato Previti non ha affatto inquinato le prove, se è vero come è vero che il pubblico ministero ha prodotto altra documentazione a sostegno della tesi accusatoria. E questo non lo dice un deputato per giustificare l'adesione alla relazione dell'onorevole Carmelo Carrara, ma lo dicono gli atti provenienti dal tribunale di Milano, lo dice il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Sono argomenti questi da prendere in considerazione, perché vuol dire che per questo elemento, richiesto come base per la misura cautelare, probabilmente il tribunale di Milano ha errato e se ha errato il tribunale di Milano nell'emettere un provvedimento cautelare non è detto che debba errare la Camera dei deputati, espressione della sovranità popolare.

Se questo è vero per il pericolo di inquinamento delle prove, per l'ulteriore requisito del pericolo di reiterazione dei fatti vi è una totale assenza di motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari. Vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che si dice sempre nei confronti della magistratura quando emette un provvedimento cautelare è che spesso si fa riferimento a clausole di stile, cioè si prendono in considerazione elementi di cautela processuale senza motivarli, quasi come se fossero presenti rilevata la gravità del reato; cioè, se il reato è grave, automaticamente sono presenti gli elementi cautelari per privare taluno della libertà personale. Ed allora, eliminiamo le esigenze cautelari; diciamo che per determinati reati è obbligatoria la misura della custodia cautelare, qualunque essa sia. Ma se

questo non è, è obbligo del giudice — previsto dalla Costituzione, perché tutti i provvedimenti sulla libertà personale devono essere motivati — indicare specificamente quali sono gli elementi per cui si intende privare taluno della libertà personale (e dico taluno, non parlo di un rappresentante della Camera dei deputati). Su questo, invece, non vi è alcuna motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari.

Allora, sulla reiterazione dei fatti vi è carenza di motivazione da parte del giudice; sul pericolo di fuga vi è un diniego, perché lo stesso giudice ritiene questo elemento non sussistente; sul pericolo di inquinamento delle prove vi è una contraddizione in termini da parte del giudice del tribunale di Milano, che parla di inquinamento di prova, ma al contempo, nel rinviare gli atti alla Camera, fa riferimento ad ulteriore attività investigativa a corredo dell'ipotesi accusatoria, compiuta dal pubblico ministero durante il periodo di libertà del deputato Previti.

Vede, Presidente, pur non volendo parlare di complotto, permettete però che sorgano dubbi circa la possibilità di concedere l'arresto di un deputato in carenza assoluta di esigenze cautelari che giustifichino l'arresto, indipendentemente dal discorso sulla prescrizione e indipendentemente dal merito della causa, che giustamente deve essere valutato dal tribunale competente. Ma, in assenza o in carenza di motivazioni di esigenze cautelari, qualunque cittadino in questo caso non avrebbe potuto essere arrestato e non lo deve essere il deputato Previti. Se il GIP ha sbagliato nei confronti degli altri imputati, non si può chiedere alla Camera dei deputati di non correggere quello che è stato un errore procedurale da parte del giudice; non si può chiedere alla Camera dei deputati di andare a sostegno di un errore dei giudici, perché verremmo meno al nostro compito.

Per queste motivazioni, per la mancanza assoluta di esigenze cautelari, per la mancanza assoluta di elementi che possano far ritenere veritiera, giustificata la richiesta del tribunale di Milano, io ri-

tengo che occorra valutare positivamente la relazione di maggioranza del deputato Carmelo Carrara e votare quindi per il diniego della richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Previti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Schietroma, al quale ricordo che ha a sua disposizione cinque minuti. Colleghi, quando mancherà un minuto al termine del tempo a disposizione per l'intervento, mi permetterò di fare un segnale col campanello perché possiate regolarvi.

Ha facoltà di parlare, onorevole Schietroma.

GIAN FRANCO SCHIETROMA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, parlo non a nome del gruppo ma come parlamentare socialdemocratico.

Già in Giunta ho espresso il mio voto contrario all'arresto dell'onorevole Previti pur non condividendo le motivazioni adottate dal relatore per la maggioranza, onorevole Carmelo Carrara, a sostegno della sua proposta. Voglio aggiungere che non ho votato per l'assoluzione di Previti né per la sua impunità; ho soltanto detto « no » al suo arresto prima del processo, per ragioni di carattere tecnico che ritengo fondate pur rispettando chi la pensa diversamente.

In linea di mero principio, poiché tutti i cittadini devono essere uguali dinanzi alla legge, sono stato sempre contrario ad ogni ipotesi di immunità parlamentare; debbo riconoscere, però, che la normativa attualmente vigente che richiede l'autorizzazione del Parlamento per l'arresto di un suo componente trova serie giustificazioni nella essenziale tutela della sovranità del potere legislativo che va sempre salvaguardato da possibili eccessi di altri poteri, così come è stato ben sottolineato di recente dallo stesso Capo dello Stato.

Stando così le cose credo che il modo migliore per affrontare correttamente la vicenda Previti come ogni altra questione che riguardi l'arresto di un qualsiasi cittadino, sia quello di procedere sempre con grande equilibrio attenendosi scrupolosamente al rispetto delle leggi.

Occorre quindi, in primo luogo, una giusta prudenza nel procedere, prima dei processi, all'arresto sia di semplici cittadini che di parlamentari; in secondo luogo, se i giudici ritengono di avere prove sufficienti di colpevolezza, a maggior ragione non è necessario un arresto prima del processo. In terzo luogo, se vi sono prove di colpevolezza si facciano subito, e comunque più presto, i processi e si puniscano i colpevoli.

Su questa specifica vicenda il mio pensiero è il seguente: si faccia subito il processo; le indagini, infatti, sono pressoché terminate e dunque si può fare presto il processo. Il tribunale, dunque, giudichi al più presto Previti e lo punisca a norma di legge se lo riterrà colpevole.

Taluni sostengono che il voto contro l'arresto accrediterebbe automaticamente la tesi che Previti sia un perseguitato. Non ritengo che sia così, non accetto questo automatismo, non accetto cioè l'automatismo: voto contrario all'arresto uguale Previti perseguitato e giudici persecutori. Non considero infatti Previti un perseguitato, ed anzi rispetto l'operato dei giudici di Milano come quello della magistratura in genere. D'altra parte non dobbiamo, in questa sede, decidere se Previti sia colpevole o innocente, non è questo il nostro compito. In proposito ha ragione l'onorevole D'Alema: noi parlamentari dobbiamo rispondere soltanto a questa domanda: è proprio necessario oggi, ai fini dell'indagine, arrestare Previti prima del processo? La mia risposta è che l'arresto di Previti prima del processo non è necessario perché le indagini sono al termine e dunque si può fare subito il processo.

Ribadisco quindi che non vi è a mio parere una persecuzione dolosa e intenzionale da parte dei giudici di Milano nei confronti dell'onorevole Previti; sussiste invece, a mio avviso, una particolare forma di *fumus persecutionis* a carattere colposo, cioè senza intenzione, che si ha quando un giudice procede con un rigore ingiustificato applicando quindi in modo erroneo una norma di legge. Infatti l'arresto di Previti prima del processo non è necessario perché non sussiste più in

questo momento il requisito, espressamente richiesto dalla legge, del pericolo di inquinamento delle prove, che sono state del resto già ampiamente acquisite dagli inquirenti per essere sottoposte alla valutazione dei giudici di merito.

Anche l'esigenza cautelare indicata all'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale non sussiste perché gli episodi incriminati si sono già conclusi da anni.

Concludendo, signor Presidente, come si vede le mie non sono valutazioni di carattere politico ma meramente tecniche. Credo che pronunciarsi su questa vicenda sotto il profilo tecnico sia il modo migliore per esprimere un parere ed un voto.

In tal senso confermo con tranquillità e con convinzione il mio voto contrario all'arresto dell'onorevole Previti.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Constato l'assenza dell'onorevole Borghezio, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Dalla Chiesa, al quale ricordo che ha sei minuti di tempo. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la relazione che abbiamo ascoltato questo pomeriggio abbia fatto cadere molti veli. Per settimane si è ripetuto che non era in ballo una accusa, rivolta alla magistratura milanese, di avere realizzato una persecuzione politica. Lo si è affermato più volte, ma questo principio oggi è stato liquidato con dei riferimenti molto espliciti alla qualificazione dell'attività della magistratura milanese. Si sono addebitate accuse specifiche, come quella di interessi privati in atti di ufficio, e si sono addebitate accuse più grosse, come quella di voler perseguire l'immagine di un partito politico e del suo leader; si è dipinto il *pool* come un soggetto politico, dimenticando che non stiamo parlando di un atto che ci è giunto dal *pool*, vale a dire dalla procura, bensì di un atto che ci è stato trasmesso da un giudice terzo; infatti, abbiamo fatto in modo che pervenisse a

questi la richiesta affinché lo stesso, dopo aver effettuato una rapida valutazione della richiesta della procura, si rivolgesse al Parlamento. Quindi, chiediamo gli atti al GIP e continuiamo a parlare della procura di Milano. Mi sembra questo un grande elemento di debolezza della nostra discussione. Semmai, è la relazione stessa che tradisce un eccesso di politicizzazione della questione.

Siccome in Giunta alcuni di coloro che avevano votato per il « no » avevano chiesto al relatore di non inserire nella sua relazione questo attacco alla magistratura milanese, è ben difficile dividere il « no » dall'accusa di una persecuzione politica. Una volta che determinate affermazioni sono state scritte e sono state dette ad alta voce, non si può far finta che ciò non sia avvenuto. Se tali affermazioni non vengono condivise, ovviamente non si può condividere neppure l'impianto stesso della relazione, ma ciò attiene alla libertà di coscienza di ciascuno.

Un secondo principio più volte affermato è stato vanificato dalla relazione. Si era sostenuto in svariate occasioni il fatto che noi non siamo una corte di merito, invece ci siamo comportati proprio come una corte di merito, anzi, come qualcosa di più: ci stiamo comportando come una inedita combinazione di corte di merito e di Corte di cassazione, che interviene sulle questioni di competenza, sulla valutazione delle prove, sulla valutazione dei testimoni, interviene sul momento in cui si è compiuto o perfezionato l'atto corruttivo; in poche parole interveniamo su tutto, allestendo noi di fatto un processo al GIP in sua assenza.

Se è vero che non ci deve essere accanimento da parte della magistratura nel momento in cui indaga su un membro della Camera e richiede l'adozione di una misura cautelare nei suoi confronti, è altrettanto vero che noi, per decidere se dobbiamo dire « sì » o « no » a questa misura, non possiamo accanirci e distruggere il lavoro che il GIP ci consegna; non possiamo comportarci con un accanimento che è giustificato in un avvocato difensore, lo è meno in un pubblico

ministero e comunque non è giustificato in un Parlamento al quale viene rimessa una funzione specifica, che lo deve portare non a sostituirsi al GIP, ma a decidere se l'impianto accusatorio sia infondato e pretestuoso o semplicemente opinabile, come tutte le richieste di misura cautelare avanzate da un GIP.

Quindi, dobbiamo limitarci a scegliere se vogliamo difendere in questa sede il principio fondamentale di una democrazia, quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, o se vogliamo contrapporre a questo principio non la tutela del parlamentare che esercita il diritto della democrazia a nome degli eletti, ma una specifica tutela del parlamentare che non viene chiesta con riferimento ad atti e comportamenti politici, bensì con riferimento ad attività che con la politica non hanno nulla a che fare. Di fronte a questa scelta, opto per difendere il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (*Applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Deodato. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qualsiasi considerazione o valutazione sul problema oggi all'esame della Camera deve essere, a mio giudizio, preceduta dalla comune e motivata riflessione in ordine alla natura, all'oggetto e ai limiti della decisione che ci accingiamo ad adottare.

Se la natura è, come in effetti è, quella attribuita dall'articolo 68 della Costituzione, è importante continuare a ribadire che l'oggetto non è costituito dalla violazione circa la colpevolezza del deputato nei cui confronti è stata chiesta l'esecuzione della massima misura cautelare né dall'esame di merito in ordine ai pur gravi fatti ascrittigli.

L'oggetto della nostra decisione è costituito dalla valutazione circa l'oggettiva esistenza dei presupposti per l'esecuzione della misura cautelare richiesta dalla magistratura nei confronti di un componente di questa Assemblea. L'autorizzazione all'arresto preventivo di un parlamentare è

stata sempre considerata, da entrambe le Camere, come un provvedimento eccezionale. L'eccezionalità e l'atipicità del provvedimento trovano puntuale riscontro nell'esiguità dei casi in cui esso è stato adottato. Onorevoli colleghi, in cinquant'anni di vita repubblicana la Camera ha autorizzato l'arresto soltanto di quattro deputati per reati della massima gravità. Una rassegna completa e scrupolosa delle decisioni che questa Assemblea ha adottato mette in risalto quattro indirizzi che, in materia di autorizzazione all'arresto preventivo, possono considerarsi consolidati.

Un primo indirizzo richiede quale presupposto per l'autorizzazione l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato o, quanto meno, di una sentenza di primo grado. In questo senso la Camera, accogliendo la proposta della Giunta, si è ripetutamente espressa.

In altre occasioni la Camera si è posta la necessità di esprimere un giudizio di prevalenza tra le esigenze cautelari, rappresentate dalla magistratura, e l'interesse al mantenimento del *plenum* dell'Assemblea a fronte anche del rischio di compromettere la funzionalità degli organi parlamentari e di penalizzare il gruppo a cui appartiene l'indagato. In questa ipotesi la Camera ha privilegiato la necessità di tutelare l'interesse dell'organo parlamentare a non essere privato, sia pure temporaneamente, della completezza della propria composizione.

Un terzo indirizzo della Camera attiene al cosiddetto *fumus persecutionis* che sia eventualmente ravvisabile nella richiesta della magistratura. L'accertamento del *fumus* costituisce un aspetto essenziale della valutazione che spetta alla Camera, la quale deve addentrarsi in una specifica analisi circa la sua sussistenza.

Al riguardo non si può condividere la prospettazione assolutamente restrittiva contenuta nella relazione di minoranza: essa infatti, proponendo pedissequamente l'accettazione della richiesta della misura cautelare e la condivisione integrale della motivazione, così come è stata formulata

dalla magistratura, configura per la stessa Camera un ruolo subordinato, inutile o quanto meno fortemente riduttivo.

La dottrina giuridica ha ben chiarito che il *fumus persecutionis* ha diverse forme di manifestazione e può concretarsi nell'esistenza di indizi che possono far ritenere non solo che la misura cautelare sia stata elevata falsamente o nell'intento di colpire il parlamentare nell'esercizio della sua attività, ma anche che nel *modus procedendi* adottato nei confronti del parlamentare sia riscontrabile un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche. Questa seconda ipotesi è quella che si è verificata nel caso Previti, in cui il rigore ingiustificato si è tradotto in una lunga serie di violazioni di leggi procedurali, che sono state analiticamente evidenziate nell'articolata e pregevole relazione di maggioranza, alla quale mi riporto per evidenti ragioni di tempo.

Dall'esame degli atti il rigore ingiustificato posto in essere nel caso Previti si evidenzia in ogni fase della procedura, oltre che nelle dichiarazioni di alcuni dei suoi protagonisti, giustamente criticate dal relatore Carmelo Carrara. Nel contempo però devo rilevare che, sulla base degli elementi attualmente disponibili, risulta esclusa, a mio parere, l'esistenza di un complotto ordito dalla procura della Repubblica di Milano, dal GIP e dai servizi segreti a danno dell'onorevole Previti.

Detto questo, va considerato che tra le numerose e gravi violazioni di norme alcune sono emblematiche. Tra queste, in primo luogo, vi è l'assoluta genericità dei due capi di imputazione, al punto di costituire causa di nullità. Intendo riferirmi alla mancanza nel capo A) di qualsiasi specificazione circa gli atti che sarebbero stati oggetto di accordi corruttivi, circa le persone che avrebbero compiuto tali atti, circa i luoghi e i tempi della presunta azione criminosa. Del pari, va rilevata la mancanza nel capo B) di qualsiasi certezza in ordine al tempo dell'accordo corruttivo tra l'imputato, il Rovelli e gli avvocati, nonché in ordine al tempo dei successivi accordi corruttivi tra questi e i magistrati coinvolti. In secondo

luogo, le serie e fondate ragioni, desumibili dagli atti, che inducono a ritenere l'avvenuta prescrizione di fatti e quindi l'esclusione dell'applicazione di ogni tipo di misura cautelare. In terzo luogo, in particolare per quanto riguarda la competenza territoriale, serie e fondate ragioni — anche queste desumibili dagli atti — portano ad escludere la competenza del tribunale di Milano. Infine, un quarto indirizzo della Camera per la non concessione da parte della stessa dell'autorizzazione all'arresto è costituito dalla insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, che la legge pone come condizioni valide per qualunque cittadino, perché siano disposte misure cautelari nei suoi confronti.

Il GIP di Milano, nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'onorevole Previti, ha escluso che sussista il pericolo di fuga, di cui al punto b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale; pericolo che era stato invece prospettato dal pubblico ministero.

Il GIP ha ritenuto, invece, sussistenti sia il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova (punto a) dello stesso articolo) sia il pericolo di reiterazione da parte dell'onorevole Previti di delitti — si noti — della stessa specie di quella di cui si procede (punto c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale).

In ordine al pericolo di inquinamento della prova, l'ordinanza del GIP precisa (a pagina 143) tra l'altro che «l'acquisizione di documentazione bancaria attestante movimenti di denaro, non costituisce un'esigenza cautelare in senso stretto in quanto si tratta solo di attendere l'esito delle erogatorie estere dalle quali, indubitabilmente, prevarrà una genuina documentazione». Nel contempo, però, il GIP ritiene che uno degli aspetti risolutivi del procedimento in esame sia costituito dalla interpretazione dei rapporti sottostanti a movimenti bancari e che proprio su tale interpretazione sia elevatissima la possibilità di inquinamento.

Questa prospettazione non tiene conto di due elementi essenziali: del tempo trascorso dall'epoca dei fatti, che di per sé

esclude ogni inquinamento; e del fatto che non basta certo un'intesa surrettizia relativa alla interposizione di un rapporto concordata tra i protagonisti dello stesso, a porre nel nulla il valore di una prova documentale. Va peraltro sottolineato, da un lato, che la riforma del 1995 dell'articolo 274 del codice di procedura penale ha espressamente richiesto la concretezza e l'attualità del pericolo di inquinamento e, dall'altro lato che, secondo un costante orientamento della Corte di cassazione, il giudice deve indicare le specifiche circostanze di fatto e deve fornire sul punto adeguate e logiche motivazioni. Il che nell'ordinanza del GIP di Milano, a mio parere, non è avvenuto puntualmente.

Quanto poi al pericolo di reiterazione — anch'esso ritenuto sussistente dal GIP sia pure con diversa graduazione — si tratta di una valutazione sganciata dalla realtà. Sono certo che ciascun componente di questa Assemblea possa responsabilmente rendersi conto se allo stato attuale l'onorevole Previti sia nella condizione per porre in essere un delitto della stessa specie di quello per il quale si procede e che richiede il concorso di magistrati e di alti appartenenti all'amministrazione giudiziaria.

Sempre per quanto attiene all'ordinanza del GIP va anche osservato che, per il fatto di cui al capo A), l'indagine preliminare — a cui era condizionato l'arresto preventivo dell'onorevole Previti — è ormai terminata.

Conclusivamente, l'invito al voto negativo sulla richiesta di carcerazione dell'onorevole Previti, si accompagna da parte mia all'auspicio vivissimo — che vale per l'onorevole Previti, come per qualunque altro cittadino — che il giudizio penale abbia il suo regolare corso e porti in termini ragionevolmente brevi all'accertamento dei fatti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione. Dal quadro che ho cercato di delineare emerge il delicatissimo compito che è davanti a questa Assemblea e che — ne sono certo — ciascuno di noi adempirà in piena coscienza: la valutazione in ordine alla

sussistenza del *fumus persecutionis* ed all'esistenza dei presupposti previsti dall'articolo 274 del codice di procedura penale.

L'elevato numero di violazioni di norme che in questo procedimento sono state poste in essere è illuminante ai fini della nostra analisi. Non è vero — come si è sostenuto nella relazione di minoranza (riproducendo in modo pedissequo ed acritico tutti gli argomenti contenuti nell'ordinanza del GIP) — che attraverso questo accertamento la Camera finisce per assumere la posizione di giudice di gravame del merito della legittimità dell'ordinanza. È vero, invece, che una serie di violazioni di norme come quelle sottoposte alla vostra attenzione esclude l'esistenza delle condizioni previste per l'arresto dell'onorevole Previti e produce l'effetto di colpire il deputato nella sua attività parlamentare. Questo è esattamente ciò che la Costituzione ha voluto scongiurare.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Deodato.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Concludo, Presidente.

Dicevo che ciò è esattamente ciò che la Costituzione ha voluto scongiurare. Di tale volontà la Camera dei deputati è stata sin dalla prima legislatura gelosa custode. Su questo è oggi attesa da parte di ciascuno di noi una serena ed obiettiva valutazione, maturata in coscienza libera da qualsiasi vincolo di schieramento politico, attenta ai molteplici aspetti del tema della decisione ed in linea con la volontà della Costituzione, nonché con l'alta funzione che il nostro Parlamento ha sempre svolto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Li Calzi. Ne ha facoltà. Le ricordo che dispone di dodici minuti, onorevole Li Calzi.

MARIANNA LI CALZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno — anche in considerazione delle relazioni e degli interventi che ho ascoltato — ricordare a me stessa ed ai colleghi

quali siano i limiti della nostra discussione e quale sia l'ambito dell'autorizzazione a procedere sulla quale siamo chiamati a pronunciarci.

Noi non siamo chiamati a pronunciarci sui molti aspetti di diritto e di merito che presenta il procedimento penale aperto a carico del deputato Cesare Previti. Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è estremamente chiaro e definisce con puntualità l'ambito del sindacato della Camera di appartenenza del parlamentare del quale viene chiesto l'arresto. Esorbiterebbe dai nostri compiti ogni valutazione sulla questione della competenza, come ogni computo sulla prescrizione dei reati, nonché ogni esame che penetri comunque nel merito del procedimento penale dal quale origina la domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere a carico del deputato Previti. Dobbiamo valutare se concedere o denegare tale autorizzazione sulla base dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Comprendo che non è facile pervenire ad un fondato convincimento sul *fumus persecutionis* ragionando in astratto.

Da una parte si collocano coloro che, a fronte di un provvedimento giurisdizionale, ritengono che il sindacato della Camera di appartenenza del parlamentare non possa che essere meramente esterno. Se negli atti della magistratura non si riscontrano evidenti violazioni della legge sostanziale o processuale, stridenti anomalie nel procedimento, forzature logiche e congetturali nella ricostruzione dei fatti, è ben difficile sostenere che esista un *fumus persecutionis* nell'esercizio dell'azione penale, che nel nostro ordinamento resta obbligatoria. L'ambito di valutazione spettante alla Camera sarebbe pertanto quello di accertare l'esistenza del provvedimento giurisdizionale di deviazione dalla norma: quasi un giudizio di legittimità preventivo rispetto a quello eventualmente richiesto alla Corte di cassazione.

Dall'altra stanno coloro che ritengono legittima da parte della Camera di appartenenza un'autonoma valutazione dei pro-

fili di merito del provvedimento giurisdizionale. Il *fumus persecutionis* potrebbe essere annidato nelle pieghe di un provvedimento formalmente ineccepibile, in tanti aspetti particolari in se stessi insignificanti ma che presi tutti insieme dipanerebbero il filo di una volontà persecutoria ancora più inquietante perché subdola.

La prima interpretazione delle garanzie volute dalla Costituzione a salvaguardia della funzione del parlamentare si colloca in un'ottica restrittiva; in sua forza si limiterebbe formalisticamente il vaglio della Camera di appartenenza ad aspetti palesemente fuorvianti eventualmente presenti nel provvedimento giurisdizionale, rendendolo pressoché pleonastico.

La seconda interpretazione si pone in un'ottica estensiva; muovendo da essa si allargherebbe il vaglio al merito che, precedendo il giudizio del giudice terzo, lo renderebbe superfluo o conflittuale con la decisione assunta dalla Camera. Infatti, poiché la Camera di appartenenza non è più chiamata a decidere nell'ambito dell'autorizzazione a procedere prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, denegare l'arresto di un parlamentare, sulla base di valutazioni nel merito dell'accusa, non inibirebbe il processo, come accadeva prima della riforma dell'articolo 68, che potrebbe essere deciso con una sentenza stridentemente contraddittoria con le conclusioni del Parlamento.

Non manca infine chi ritiene che la Camera di appartenenza dovrebbe consentire sempre e comunque alle richieste contenute nei provvedimenti giurisdizionali per evitare di vulnerare il principio costituzionale della parità dei cittadini di fronte alla legge. Questa posizione non potrebbe avere che una sola conseguenza: l'abrogazione della norma costituzionale posta a garanzia della funzione parlamentare. Ad essa, infatti, si contrappone la visione delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione di coloro che ritengono che comunque la Camera di appartenenza debba negare l'autorizzazione al-

l'arresto di un suo componente per salvaguardare il plenum dell'organismo legislativo.

Le garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione sulle prerogative del parlamentare non possono certamente essere intese nel senso che debbano garantire in ogni caso il plenum assembleare; in tal modo, infatti, a fronte di imputazioni gravissime, esse funzionerebbero come inespugnabile privilegio di una vera e propria casta. Ma queste garanzie non possono neppure essere viste come un inutile orpello o come un ingiustificato intralcio alla magistratura. L'articolo 68 della Costituzione mantiene — correttamente inteso — una funzione di garanzia nell'equilibrio dei poteri che nessun Parlamento ritiene superflua almeno in Europa.

Personalmente ritengo che, per desumere la sussistenza o meno del *fumus persecutionis* non ci si possa esimere da una valutazione complessiva degli elementi fattuali e di diritto di cui si compone il provvedimento giurisdizionale, purché l'ottica resti quella di accertare se esso non sia stato adottato con un *animus* estraneo alla mera esigenza di giustizia. Nel caso specifico al nostro esame, non mi pare che sia fondato sostenere l'esistenza del *fumus persecutionis* o addirittura di una *vis* persecutoria, com'è detto nella relazione di maggioranza.

Gli elementi d'accusa formulati dal pubblico ministero sono stati sottoposti ad un primo vaglio di un giudice terzo e permangono elementi gravi e concordanti con i riscontri negli accertamenti. Tuttavia, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, è stato lo stesso giudice a porci un ulteriore problema, scrivendo, nell'ordinanza con la quale accoglie la richiesta dell'ufficio del pubblico ministero, che: « al fine di tutelare queste esigenze, il termine di scadenza della misura va fatto coincidere con quello di chiusura delle indagini preliminari ».

Per quanto riguarda il capo di imputazione A), a carico del deputato Previti, nell'ordinanza, l'indagine preliminare deve ritenersi chiusa con l'avvenuto deposito

della richiesta di rinvio a giudizio, che è intervenuta successivamente alla richiesta di custodia cautelare.

Per quanto riguarda il capo di imputazione B), secondo il giudice per le indagini preliminari residuano esigenze cautelari con riferimento a due bonifici relativi al conto « Mercier ». A tale proposito, bisogna anche rilevare che nella documentazione allegata alla richiesta di rinvio a giudizio, sempre pervenuta dopo, risulta esistente e già pervenuta una rogatoria internazionale a detto conto « Mercier », con l'individuazione dei relativi conti. Il che si pone come un ulteriore elemento di valutazione ai fini della residualità delle esigenze di carcerazione preventiva.

Dalla ricostruzione dell'iter conosciuto dal provvedimento giurisdizionale a carico del deputato Previti, è emerso un nuovo problema che attiene direttamente alla nostra responsabilità di parlamentari ed ancor più alla responsabilità di quelli tra noi che sono stati chiamati a svolgere le delicate funzioni di componenti della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Sono passati quasi cinque mesi dalla prima richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti e di certo la mancata adozione dei decreti attuativi dell'articolo 68, senza specifica responsabilità di alcuno, è stato un serio ostacolo alla tempestività della nostra decisione. Tuttavia, la necessità di accertare e seguire le norme procedurali che vigono in carenza dei decreti attuativi dell'articolo 68 non giustifica da sola il gravissimo ritardo con il quale oggi la Camera è chiamata a decidere. Soprattutto quando si tratta di deliberare in ordine a richieste di autorizzazione all'arresto è indispensabile farlo in tempi rapidissimi. Le esigenze di custodia cautelare sono, per loro natura, eccezionali e con queste caratteristiche essa è prevista dalla legge. L'intempestività nella sua esecuzione, se non ne vanifica le finalità, sicuramente ne affievolisce la necessità fino a renderla superflua.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere e la stessa Assemblea non

possono decidere in questi casi seguendo la tempistica e le priorità del proprio calendario. Il rispetto dello Stato di diritto e dell'autonoma iniziativa in materia di azione penale da parte della magistratura si dimostrerebbe, assai meglio che con le parole, con decisioni assunte dalla Camera in tempi strettissimi.

Allo stato delle cose, che ho sommariamente riassunto, in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere ho già personalmente ritenuto di astenermi. A prescindere da questa mia personale posizione, che comporta un voto di astensione, sulla richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Previti, ciascun parlamentare, nella libertà e nella solitudine che sono richieste, dovrà assumere una decisione da adottare in scienza ed in coscienza: in scienza, e cioè in diritto, per stabilire se nel caso specifico, che riguarda il deputato Cesare Previti, debba essere attivata o meno la salvaguardia prevista dall'articolo 68 della Costituzione; in coscienza, interrogandosi cioè se la propria decisione sia davvero scevra da pregiudizi, anche di nobile natura etica, e da ogni meschino calcolo di natura politica. Ogni decisione assunta su queste basi, qualunque sia il risultato del voto dell'Assemblea, non avrà carattere delegittimante, né della magistratura, il cui operato non verrebbe in alcun caso sconfessato e che proseguirà con il processo (che ci auguriamo rapido e conclusivo in tempi brevi), né del Parlamento, che non avrebbe utilizzato una prerogativa costituzionale per chiudersi in una stretta logica di contrapposti schieramenti. Al contrario, sarebbe davvero esiziale per la nostra stessa democrazia se dopo i tanti appelli al voto di coscienza dovessero prevalere logiche di schieramento preconcetto a favore o contro la magistratura o, peggio ancora, se finissero con il prevalere spregiudicati calcoli politici sull'effetto che l'una o l'altra decisione sul caso Previti potrebbero avere negli sviluppi del confronto politico.

Nel dibattito che stiamo conducendo c'è dunque per ciascuno di noi un dovere di strettissima pertinenza al tema in

discussione e, soprattutto, di sobrietà nei toni e nelle valutazioni che mi appare come non secondario; un dovere che credo permanga rafforzato anche con riferimento al voto che questa Assemblea esprimerà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

Onorevole Pecoraro Scanio, lei dispone di cinque minuti di tempo.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sempre particolarmente delicato e difficile intervenire nel merito di una richiesta che riguarda la privazione della libertà di una persona, chiunque essa sia, a maggior ragione un parlamentare ed un collega.

Se questa discussione non fosse caricata dell'erroneo significato di dibattito a favore o contro l'attività della magistratura, rifletteremmo su una cosa che è la più semplice di questo mondo, ovvero sulle parole finali della relazione di minoranza, là dove si legge: « Se non v'è persecuzione di natura politica, Cesare Previti diventa un cittadino che ha diritti e doveri analoghi a quelli di ogni altro suo concittadino.

Non v'è prerogativa fondata che egli possa invocare, ma soltanto un privilegio odioso, negato dalla nostra suprema legge e dai principi fondanti di ogni democrazia », parole queste scritte dai relatori di minoranza Bonito e Meloni, che mi sembrano sintetizzare, in modo molto semplice e stringato, un dato elementare.

Questo paese si sta nutrendo di un favola, anzi di un barzelletta: quella delle manette facili e del giustizialismo. È una favola tutta italiana, perché in questo paese, come ha bene osservato Galli Fonseca nella sua relazione iniziale, esiste la carcerazione preventiva di cui però non ne risentono certo i politici, bensì una serie infinita in particolare di tossicodipendenti e di extracomunitari, di cui ben poco si occupa il nostro Parlamento — purtroppo — nonostante i grandi sforzi e le iniziative molto più annunciate che realizzate.

La vicenda di cui ci occupiamo è quella di un parlamentare accusato di reati comuni che, all'epoca dei fatti, non era parlamentare, ma un avvocato il quale, secondo le richieste provenienti dagli uffici giudiziari di Milano, avrebbe corrotto dei giudici: questa è la richiesta. Personalmente sono un fautore, ovviamente come tutti, della presunzione d'innocenza, che vale in generale, ma sono anche fautore della parità dei cittadini di fronte alla legge, anche dei deputati, se accusati di reati comuni.

Il problema è quello della persecuzione, sulla quale si sta recitando una commedia inaccettabile; in realtà da alcuni interventi che ho ascoltato, si chiede di respingere la richiesta di custodia cautelare, perché vi è persecuzione.

Vi sono altri colleghi che, molto più ipocritamente, ritengono che non vi sia persecuzione, ma voteranno « no » all'arresto: questo è l'atteggiamento più inaccettabile. Ho grande rispetto per i colleghi che teorizzano, non da oggi, ma da anni, una situazione (cui personalmente non credo) in cui alcuni giudici hanno scientemente realizzato un complotto finalizzato a distruggere prima alcuni partiti (democrazia cristiana e partito socialista) e poi successivamente forza Italia; essi ritengono che, sulla base di tale complotto, il centro-sinistra abbia vinto le elezioni (se complotto c'è stato!).

Dico questo soprattutto a quei colleghi che invece si nascondono dietro un'ipocrita situazione inaccettabile; essi ritengono infatti che non esista alcuna persecuzione, che i giudici siano « una favola » e tuttavia votano « no » all'arresto, perché stanno valutando che forse non sussistono le ragioni della custodia cautelare: questo è immorale, perché non abbiamo il diritto di prendere in giro i cittadini.

Vi può essere qualcuno che ritiene — badate che ciò è assolutamente rispettabile come opinione, anche se totalmente non condivisibile — che alcuni magistrati realizzano una persecuzione, un complotto e che, legati evidentemente ad una certa parte di classe politica, hanno cercato di mettere fuori gioco altri. Chi è

convinto di ciò è normale che voti contro l'arresto, perché pensa che quella persona sia un perseguitato politico, oggetto di questa parte di magistratura mascalzona, la quale ha utilizzato la corruzione, pur esistente, per fare fuori alcuni.

Ben diversa è la situazione che vedo io; personalmente ritengo che i magistrati di questo paese non siano tutti santi (al contrario, molti magistrati sono stati arrestati perché corrotti) e che da ciò emerge una situazione drammatica, anche sulla nostra magistratura e non soltanto sulla classe politica. Anzi, in questo caso, la politica c'entra poco, perché all'epoca dei fatti l'onorevole Previti non era un parlamentare e non agiva in quanto politico, ma in quanto avvocato. Potremmo aprire un dibattito su quali siano i veri rapporti tra avvocatura e magistratura in molti settori di questo paese, sui quali si dovrebbe veramente indagare, così come sulla corruzione della classe politica. Se, invece, vi è stata persecuzione, allora assume coerenza anche la richiesta di chi vuole un'inchiesta sulla magistratura, su Mani pulite, perché ritengono che abbiano utilizzato alcune norme per realizzare un obiettivo politico.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, il suo tempo è scaduto.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Non ho bisogno di molto tempo per chiedere...

PRESIDENTE. L'ha già chiesto.

ALFONSO PECORARO SCANIO. ...all'aula di esprimere un voto di coscienza, non nascondendosi dietro ad un giustizialismo, ad un estremismo che in questo paese non esiste e sicuramente non ha riscontro. Se facciamo un'analisi sulla situazione delle carceri italiane, constatiamo che il tempo di custodia cautelare di detenuti di Tangentopoli è irrisorio rispetto a quello di detenuti comuni.

Esprimiamo quindi il nostro voto con molta chiarezza: chiedo che si voti per il « sì », un voto che non è contro Previti. Sarò eventualmente il primo a battermi

affinché, se verrà deliberata la custodia cautelare, essa sia la più breve possibile, come però deve essere per tutti i cittadini. Chi vota «no» deve sapere che ritiene esservi una persecuzione: quello che non è accettabile è l'ipocrisia di chi in realtà vuole fare altre operazioni contro la magistratura italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Onorevoli colleghe e colleghi, sono convinto — anche se non intendo drammatizzarlo — che la vicenda Previti e il voto che sarà assunto dall'aula lasceranno comunque il segno profondo nella vita di questo paese e anche nell'immaginario collettivo della gente. L'importanza della decisione è evidente, tanto evidente che da più parti si fa appello ad un voto di coscienza. Ritengo questo richiamo superfluo, perché tutti i parlamentari, nel momento stesso in cui sono chiamati ad autorizzare o meno la custodia cautelare di un membro del Parlamento, non lo fanno a cuor leggero e tanto meno senza fare appello alla propria coscienza. La libertà di coscienza è un diritto che vale per tutti, tanto più per chi in coscienza ha scelto di votare per concedere l'autorizzazione richiestaci dal GIP, come nel mio caso. Non c'è chi ha più sensibilità e chi meno, chi è giustizialista e chi innocentista. Nel merito della decisione intendo ribadire con forza che il Parlamento non può e non deve svolgere una funzione impropria, che non gli compete, qual è quella che si andrebbe a configurare se si facesse in questa sede il processo al processo; e questa è la proposta che in qualche modo ci fa la relazione dell'onorevole Carrara.

La cosa sarebbe grave, assurda ed incomprensibile e si svolgerebbe tra l'altro in assenza dell'imputato, che nel caso non sarebbe più l'onorevole Previti. Il nostro voto viene dato su una richiesta avanzata non dal PM, che è parte in causa, ma dal GIP, che è figura terza e non di parte. La Camera non viene sminuita nel proprio ruolo per il fatto che sul procedimento

non deve pronunciarsi, perché se così non fosse noi introdurremo un *vulnus*, un attacco alla concezione stessa della democrazia nel nostro paese. Oggi la nostra Costituzione prevede — ma mi auguro lo faccia anche domani — un potere giudiziario autonomo, libero ed indipendente; non può dipendere dalla politica e tanto meno dai partiti. Se l'Assemblea si comportasse come un nuovo potere, quasi come una nuova Corte d'appello, saremmo di fronte ad un fatto di una gravità inaudita.

Noi parliamo di un parlamentare: dobbiamo tutelare l'immunità e non recare un *vulnus* all'Assemblea parlamentare per quanto riguarda il suo *quorum*. So bene che viene mossa quest'obiezione, ma ad essa si può rispondere che l'immunità ha un valore ed è un diritto in quanto posta a salvaguardia di un altro valore, quello di poter esercitare liberamente un ruolo politico; l'immunità a salvaguardia di altri comportamenti è un privilegio assurdo e sbagliato, che mina la credibilità stessa delle istituzioni. Ciò su cui riflettere e decidere e che riconosce il ruolo del Parlamento a tutela dei parlamentari è la valutazione su quello che viene definito *fumus persecutionis*. Ma su tale atteggiamento persecutorio vale la pena di rifarsi a qualche criterio, assumere qualche riferimento cui attenersi. A me pare significativo il commento sulla Costituzione a cura di Branca, riportato nella relazione di minoranza, che evidenzia come tale dato, per trovare riscontro, debba avere come presupposto quello della constatazione di un rigore ingiustificato e dovuto a ragioni politiche. Ora, cari colleghi, si può dir tutto meno che il procedimento contro Previti nasca per queste motivazioni, perché dai fatti riscontrati si rileva l'esistenza di un intreccio, di un malaffare che non ha precedenti in Italia e che non ha eguali in alcuna parte del mondo.

Concludo, signor Presidente, affermando che la richiesta del GIP nasce a mio giudizio da motivazioni opportune e giuste, e la preoccupazione di un inquinamento delle prove, anche se non ritengo che attenga a noi, credo la si riscontri dal

fatto che anche in questi giorni viene chiamato in causa un teste che fino a poco tempo fa non era neppure nominato (penso a Dotti). Credo allora che tutelare il Parlamento e i parlamentari, che è un obbligo, sia anche un'assunzione di responsabilità. Un atteggiamento castale lederebbe la credibilità del Parlamento; ecco perché saremmo allora di fronte a privilegi sbagliati ed assurdi, ed ecco perché penso che si possa votare per concedere l'autorizzazione richiesta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho letto di una collega del PDS che si asterrà dal voto e che avrebbe votato contro se la difesa Previti e la relazione Carrara non si fossero incentrate sul *fumus persecutionis* e si fossero invece limitate ad evidenziare l'assenza di elementi che giustificassero l'arresto.

Sarei pronto a discutere questo aspetto, anzi sarei contento di farlo. Ma i relatori di minoranza hanno ritenuto imprescindibile parlare del *fumus persecutionis* per negarlo, atteso che compito della Giunta prima e del Parlamento ora è proprio quello di verificare l'esistenza o meno di esso. E ci hanno invitato, anzi sfidato a trovare un qualsiasi elemento che possa giustificare l'esistenza del *fumus persecutionis* e far pensare che i giudici di Milano abbiano potuto o voluto, colposamente o intenzionalmente, perseguire l'onorevole Previti.

Accetto la sfida a malincuore, colleghi, perché ripugna a tutti ipotizzare che dei magistrati possano, in uno Stato di diritto, voler perseguire un cittadino, parlamentare o meno. E ripugna ancora di più se si pensa che quei magistrati, additati al mondo intero come coloro che sono stati capaci di scoperchiare la corruzione e di azzerare un'intera classe politica, possano essere tacciati di volontà persecutoria, di usare un atteggiamento men che sereno nei confronti di un indagato.

Voglio tranquillizzarvi, colleghi. Il *fumus persecutionis*, così come è stato da

tutti indicato, non è la persecuzione, non è la prova di un reato commesso da parte dei giudici che possa delegittimare la magistratura. A mio avviso, il *fumus persecutionis* è l'esistenza di elementi, di forzature, di errori nei quali i giudici — *pool* e GIP — siano incorsi e che possano aver fatto ragionevolmente dubitare della serenità degli stessi. Così posto il problema, ritengo che in questa vicenda di forzature ve ne siano tantissime. È chiaro che a questo punto bisogna ripercorrere, sia pure fuggacemente, l'iter processuale e verificare tutti gli elementi del processo.

La competenza. L'onorevole Dalla Chiesa diceva che noi non possiamo sostituirci alla Cassazione e affermare che è incompetente un giudice che dalla Cassazione è stato dichiarato competente. Ritengo che quello relativo alla competenza sia l'elemento più importante. Voi sapete, colleghi, che l'articolo 25 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale costituito per legge. E la competenza prevista dall'articolo 11 del codice di procedura penale per i reati commessi dai magistrati è assolutamente inderogabile.

Noi sappiamo, colleghi, come è stata radicata la competenza dei giudici di Milano. Conosciamo tutta la vicenda del bar Mandara, sappiamo del procedimento disciplinare che è stato tenuto dinanzi al Consiglio superiore della magistratura a carico della dottoressa Boccassini, e indirettamente a carico del giudice Rossato, allorché costoro hanno parlato di una intercettazione ambientale assolutamente inesistente, laddove sappiamo che si è trattato soltanto di appunti presi da un viceispettore della Polizia di Stato. Mi piace, o meglio mi dispiace dover leggere, a questo punto, ciò che ha dichiarato il dottor Marco Pivetti, componente di magistratura democratica del Consiglio superiore della magistratura, a proposito di questa vicenda: « Resta il fatto che le espressioni usate nell'ordinanza cautelare, insieme alla genericità di quelle usate nella richiesta e insieme alla forma grafica della riproduzione del dialogo nell'ordinanza stessa e alla anomalia, e quindi alla

imprevedibilità di quello che era una sorta di verbale di ascolto rendevano palesemente inevitabile che si creasse nei terzi» (quindi anche nella Corte di cassazione che ha dichiarato la competenza del tribunale di Milano a seguito del ricorso proposto avverso l'ordinanza di custodia cautelare) «la convinzione che il testo in questione fosse la trascrizione di una conversazione intercettata e registrata.

E questa convinzione è durata per non pochi mesi». E ancora — ed è grave, signori —: «Si è trattato di una scorrettezza oggettivamente molto grave, quindi di una grave violazione delle regole di lealtà che debbono governare l'operato di chi nel processo non rappresenta interessi di parte, ma è chiamato a rappresentare imparzialmente la legge. Ho parlato di scorrettezza oggettiva perché non mi interessa in questa sede esaminare se sia più probabile l'ascrizione della scorrettezza ad una volontà maliziosa oppure a negligenza. Non mi riconosco quindi nei giudizi assolutori espressi nella proposta dalla Commissione. Non condivido che tutto sia stato regolare e che il PM di Milano abbia in questo caso ben operato. Non ritengo, da questa sede, di poter dire ai magistrati che essi si possono comportare così. Credo anzi che sia mio dovere dire quello che sento e che cioè i magistrati non possono comportarsi così nei confronti degli indagati». Signori, è o non è una forzatura questa? Lo dice un componente del Consiglio superiore della magistratura, e vivaddio ha ragione il collega Pecoraro Scanio: ci sono gli ipocriti e ci sono i non ipocriti; non credo di essere ipocrita nel denunciare questi fatti documentati e conclamati.

A proposito di competenza e di gravi indizi, certo fa impressione sentir parlare di miliardi e di giudici corrotti, ma i fatti sono assolutamente indeterminati, non ci sono le sentenze aggiustate, non ci sono le date, non vengono indicati i giudici corrotti, non si sa se si tratti di corruzione propria o impropria e quindi non si sa come difendersi o quando si prescrivano tali fatti.

Gestione Ariosto: signori, l'Ariosto è stata trovata falsa e calunniosa in tanti, tanti episodi, eppure non si è proceduto contro la stessa. L'Ariosto ha detto che Berlusconi, la Fininvest, aveva costituito presso l'Efibanca un grosso conto da cui potesse attingere Previti per corrompere i giudici. Nel corso delle indagini preliminari si è subito accertato che l'Efibanca non aveva questo conto né questi compiti. Addirittura l'Ariosto il 29 settembre 1995 aveva indicato fra i magistrati che frequentavano casa Previti anche l'onorevole Mancuso. In sede di incidente probatorio ha poi ritrattato. Era accaduto, signori, che nel luglio 1995 Mancuso aveva mandato gli ispettori a Milano; in quel momento, dunque, Mancuso a Milano non era gradito.

Vorrei parlare anche dell'inquinamento probatorio che il giudice vede non già nell'alterazione delle prove, bensì nella possibilità che venga inquinata l'interpretazione. Citerò due sentenze della Cassazione: «In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'articolo 274 del codice di procedura penale, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del concreto pericolo perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione».

Mi richiamo per un attimo alla relazione dei colleghi di minoranza, i quali dicono che: «le esigenze cautelari appaiono evidenti in un contesto come quello ricostruito dal giudice milanese e che, comunque, non è il Parlamento giudice il quale possa valutare quelle esigenze, fatta salva l'eventuale assoluta in-

congruenza della motivazione giudiziale, nel caso di specie non seriamente sostenibile ».

Allora, io mi chiedo quali maggiori prove si possano portare per sostenere che la motivazione posta dal GIP a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente incongrua, è una clausola di stile, è contraddetta dalle risultanze di fatto, allorché si dice che Previti può inquinare le prove e si dimentica che tra la prima e la seconda richiesta sono state effettuate delle indagini, sono state acquisite delle prove, è stato sentito il dottor Casoli, il quale avrebbe potuto ben essere interpellato e condizionato e invece è stato libero di dire quello che ha voluto dire (vero o falso che sia).

Quindi, noi abbiamo la prova che forzature ce ne sono state e tante e queste forzature fanno pensare al *fumus*. Quest'ultimo non significa prova certa, ma apparenza: un qualche cosa che possa far ragionevolmente dubitare. Anche se c'è il minimo dubbio, noi pensiamo che si applichi l'articolo 68 e che la Camera sia facultizzata a respingere la richiesta dei giudici di Milano.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Francesca Izzo, alla quale ricordo che ha cinque minuti a sua disposizione. Ha facoltà di parlare.

FRANCESCA IZZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, onorevole Saponara, sono io la parlamentare che era inizialmente orientata a votare contro la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti e che si è poi decisa all'astensione, in seguito alla linea di difesa da lui adottata e condivisa dalla maggioranza della Giunta.

Cercherò nei minuti a mia disposizione di argomentare tale posizione e innanzitutto la mia contrarietà all'arresto.

Il quadro accusatorio che emerge dalle carte inviateci dal giudice per le indagini preliminari di Milano configura, a mio avviso, reati di estrema gravità ed appare inoppugnabile. Noi però, come parlamen-

tari, siamo chiamati a decidere su un aspetto determinato: se riteniamo assolutamente necessaria, in attesa che si concludano le indagini, la carcerazione preventiva dell'onorevole Previti. È sulla adeguatezza, sulla congruità della misura dell'arresto di un parlamentare alle esigenze dell'inchiesta che dobbiamo pronunciarcene.

Per il primo capo di imputazione, le indagini preliminari si sono già chiuse e sono quindi venute meno le ragioni dell'arresto. Per il secondo, il pericolo di inquinamento delle prove — che di fatto è il solo motivo della richiesta della misura cautelare — avrebbe potuto essere contrastato, al limite, come riconosce lo stesso GIP in alcuni passaggi della sua ordinanza, con gli arresti domiciliari. Poiché sono fermamente convinta che le misure che ledono la libertà personale dei cittadini debbono essere comminate solo in caso di assoluta e conclamata necessità, scorgo qui una sproporzione, che assume particolare rilievo trattandosi di un membro del Parlamento.

Ha larghissima risonanza in quest'aula e presso la più larga opinione pubblica l'argomento in base al quale si sostiene — richiamandosi al principio sacrosanto dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge — che, poiché altri coimputati dell'onorevole Previti nel medesimo procedimento o in altri connessi hanno subito gli arresti, lo stesso debba valere per lui. Ogni disparità di trattamento si configurerebbe come un privilegio di casta, come una difesa corporativa di un ceto. Io non condivido questo argomento. L'uguaglianza dinanzi alla legge significa anche il rispetto di norme come l'articolo 68 della Costituzione, che prevede precise garanzie per gli eletti, i rappresentanti del popolo.

Il Parlamento ha già ampiamente modificato tale articolo, eliminandone le parti che assicuravano non già la difesa della giustizia ma l'impunità. Infatti l'onorevole Previti è sotto inchiesta della magistratura e sarà processato ed eventualmente condannato senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte di questa Camera.

Questo Parlamento, nell'ipotesi di non concessione dell'arresto, non salva dal processo e dall'eventuale condanna l'onorevole Previti, come capziosamente molta stampa ha scritto; ma la concessione dell'arresto preventivo di un parlamentare è un atto talmente grave e denso di valori istituzionali e simbolici che acquista di per sé il significato di una condanna: una condanna che diventa nella coscienza collettiva il sostituto simbolico del processo.

Io sono convinta che la condanna di un cittadino, e a maggior ragione di un parlamentare, la debbono pronunciare i giudici nelle sedi proprie, non gli organi di informazione e tanto meno questa Assemblea.

Io considero questa Assemblea il Parlamento di uno Stato di diritto e nulla deve spingere a farla somigliare ad una convenzione. Al di là di tutte le sottigliezze e i distinguo, mi sembra indubbio che così verrebbe interpretata, stravolgendo il ruolo e le prerogative.

L'etica pubblica del nostro paese ha urgente bisogno che ogni potere ed istituzione assolva i suoi compiti nel rispetto dei propri limiti. Poiché, come ho già detto, mi ero persuasa che le indagini finora condotte sull'onorevole Previti sono tali da consentire la celebrazione di un normale processo, mi ero disposta a votare contro l'arresto nel rispetto delle prerogative sia della magistratura sia del Parlamento, ma gli argomenti usati dalla difesa mi hanno provocato un gravissimo disagio fino a farmi mutare d'avviso.

L'arrogante insistenza dell'onorevole Previti sulla tesi della persecuzione, del complotto ordito, tra gli altri, dall'intera magistratura milanese nei suoi confronti e della sua parte politica, mira a colpire anch'essa e con inaudita violenza il Parlamento e le sue funzioni; mira, in effetti, a far assumere a quest'aula il ruolo di tribunale che emette un giudizio politico sull'operato della magistratura. È questa un'azione inaccettabile, da respingere con decisione.

In conclusione, data l'assenza di *fumus persecutionis* nel quadro accusatorio inviato dal GIP di Milano e data, nello

stesso tempo, l'incongruità della richiesta dell'arresto preventivo, dichiaro con grande disagio che mi asterrò.

PRESIDENTE. La ringrazio.

È iscritto a parlare l'onorevole Savelli al quale ricordo che ha due minuti e mezzo di tempo. Ne ha facoltà.

GIULIO SAVELLI. Signor Presidente, signori deputati, nello scampolo di tempo che mi riserva questo regolamento parlamentare, fatto per i partiti e non per i deputati (talché io posso per qualche secondo dire la mia su tutto, ma posso parlare pochi secondi anche sulle cose che mi premono), dirò qualcosa per spiegare il motivo per cui voterò contro la richiesta di arresto dell'onorevole Previti.

Ho « visto » un argomento forte tra coloro che sono invece pronti a votare a favore dell'arresto. L'argomento forte riguarda la disparità di trattamento che si configurerebbe tra parlamentari e cittadini qualunque. Ma, anziché ricavare da questo la necessità di ripensare la questione della custodia cautelare nel suo complesso (una custodia cautelare che vanifica, in effetti, il dettato costituzionale in ordine alla presunzione di innocenza), si pensa bene di far arrestare anche un parlamentare.

Per salvaguardare esigenze cautelari — se ci fossero — in questo paese si potrebbero stabilire gli arresti domiciliari, non come beneficio concesso dalla magistratura agli arrestati ma come procedura normale; si potrebbe stabilire, inventare, copiare l'istituto della cauzione che pure esiste in vari paesi: parlo di una cauzione, naturalmente, proporzionata alle capacità di ciascuno e tale da rendere ragionevole presumere che l'imputato si presenti al processo; si potrebbe ricorrere a sistemi elettronici di controllo.

In un paese democratico, in un paese che molti cittadini italiani e forse molti dei parlamentari di qualunque parte politica definirebbero una delle più grandi democrazie dell'occidente, mi ha colpito, e forse ha colpito anche i cittadini italiani, che un noto personaggio, Mike Tyson,

accusato e successivamente condannato per violenza carnale, abbia atteso la fine del processo a piede libero. Mi ha colpito che persino un capo mafioso, Gotti, che è stato successivamente condannato ad una lunga pena detentiva che, data l'età dell'imputato, corrisponde sostanzialmente all'ergastolo, sia stato arrestato...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Savelli.

GIULIO SAVELLI. Ho già finito?

PRESIDENTE. *Ruit hora*, come dicevano gli antichi.

GIULIO SAVELLI. Vi farò conoscere gli altri argomenti nei successivi scampoli di tempo che restano a mia disposizione (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò per l'arresto dell'onorevole Cesare Previti. Se avessi avuto dubbi, la lettura della sua memoria difensiva e soprattutto della relazione dell'onorevole Carrara sarebbe bastata per dipanarli; tali atti, infatti, hanno rafforzato in me il convincimento che, se quanto contenuto negli atti processuali verrà confermato, ci troviamo di fronte al più grave sistema di corruzione e di impunità della storia repubblicana. Mai in precedenza era stata contestata corruzione di parte così significativa di un palazzo di giustizia come quello di Roma. Non ci troviamo solo di fronte ad azioni ripetute per inquinare le prove, ma all'occultamento preventivo delle stesse.

Lo stesso Previti, del resto, con le sue contraddizioni, con le sue affermazioni e con le sue smentite ci aiuta nel convincerci della sua colpevolezza e del disegno corruttivo attuato. Le sue versioni continuamente modificate sulle ragioni del pagamento dei 21 miliardi da parte dei Rovelli e sulla loro destinazione inducono

a propendere a favore della tesi della colpevolezza e dell'inquinamento delle prove.

L'ostinazione di fare silenzio sui vari destinatari di quei soldi, che prima o poi le risposte alle rogatorie ci faranno conoscere, costituisce davvero un atto di responsabilità professionale e di coerenza deontologica o non risponde piuttosto alle necessità di celare verità inconfessabili? La domanda è d'obbligo.

I riscontri bancari, i più importanti in un processo come questo, inchiodano l'onorevole Previti, il quale ha sempre negato passaggi di denaro dai suoi conti a Squillante, mentre così non è. Noi non conosciamo ancora quale sia la provenienza di quel denaro, ma anche in questo caso le rogatorie dovrebbero aiutarci. Non a caso, d'altronde, l'onorevole Previti ha scritto circa 80 pagine sulla signora Ariosto, pagata, a suo dire, dai servizi segreti per accusarlo, ma ne ha scritte poche, solo due o tre, sui riscontri bancari.

La Camera aveva rinviato, anche con il mio voto, le carte della procura al GIP, sottolineando la fiducia nell'opera del giudice terzo. Il giudice ha confermato il drammatico quadro di corruzione e la necessità di arrestare l'onorevole Previti, considerata la sua enorme possibilità di inquinare ulteriormente le prove.

D'altronde i tanti giuristi e avvocati che sono in quest'aula fanno meglio di me che, in casi come quello in discussione, la Camera non può invadere la sfera dell'attribuzione del giudice, al quale spetta interpretare la legge ed applicarla al caso concreto; né la Camera può pronunziarsi in modo arbitrario o sulla base di criteri politici. Inoltre, è noto che la dottrina insiste sul fatto che si usi cautela per i fatti che in qualche modo riguardino l'attività parlamentare. Ma questo non è il nostro caso: i fatti riguardano Previti cittadino ed avvocato.

Collegli, si è molto discusso se l'arresto dell'onorevole Previti avrebbe potuto bloccare le riforme costituzionali. Persino un uomo prudente come l'onorevole Urbani lo ha sostenuto. Ebbene, io credo sia